

Deposito bilancio sabato domenica: quando la scadenza slitta

SINTESI OPERATIVA

Il bilancio deve essere depositato al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'approvazione, contando dal giorno successivo. Per un bilancio 2025 approvato il 30 aprile 2026, il termine cade sabato 30 maggio: il deposito eseguito lunedì 1° giugno è quindi tempestivo per effetto della regola che sposta la scadenza al primo giorno lavorativo successivo. Dal 2 giugno scattano le conseguenze del ritardo, con sanzioni riferite a ciascun amministratore. Il termine lungo di 180 giorni richiede invece previsione statutaria, causa legale e motivazione nella relazione.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Il deposito del bilancio d'esercizio al Registro delle Imprese deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione assembleare, con il termine che decorre dal giorno successivo alla data di approvazione. Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio 2025 il 30 aprile 2026, il termine naturale scade il 30 maggio 2026 – che però cade di sabato. In forza dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 558/1999, confermato dal Manuale operativo Unioncamere 2026, il deposito effettuato lunedì 1° giugno 2026 è da considerarsi pienamente tempestivo, senza alcuna tolleranza o grazia: è una regola di computo del termine. Chi invia dal 2 giugno in poi, invece, è fuori termine e rischia sanzioni a carico di ciascun amministratore – non della società in astratto – con un effetto moltiplicatore che vale la pena considerare con attenzione. Il termine lungo di 180 giorni, che sposta l'approvazione al 29 giugno 2026 e il deposito al 29 luglio 2026, non è uno strumento di comodo: richiede una previsione statutaria e una causa giustificativa tassativamente prevista dalla legge, da menzionare nella relazione sulla gestione.

LA REGOLA SUL TERMINE DI DEPOSITO

Il punto di partenza è l'art. 2435 c.c. Per le società per azioni, il bilancio approvato – corredato dalle relazioni previste e dal verbale di approvazione – deve essere depositato presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'approvazione. Per le S.r.l. la regola si ricava dall'art. 2478-bis c.c., che richiama il deposito della copia del bilancio approvato entro 30 giorni dalla decisione dei soci.

NOTA OPERATIVA & ATTENZIONE

Nota tecnica sul computo. I 30 giorni decorrono dal giorno successivo alla data di approvazione, non dalla data stessa. I giorni festivi intermedi si computano nel calcolo. Il termine scade il trentesimo giorno, salvo slittamento per sabato o festività. Se l'approvazione avviene in seconda convocazione, è la data di quella seduta – non della prima – a fare scattare il conteggio.

Il deposito non serve solo a "chiudere" un adempimento. Rende pubblico il bilancio e consente ai terzi di consultare una fotografia economica, patrimoniale e finanziaria della società. Per questo la scadenza viene trattata come un obbligo societario vero, non come una formalità accessoria.

LA REGOLA SUL SABATO E SUI FESTIVI

Quando il trentesimo giorno cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, il deposito può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo. La base normativa è l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558: la presentazione delle domande al Registro delle Imprese e delle denunce al REA, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, si considera tempestiva quando viene effettuata il primo giorno lavorativo seguente.

Il Manuale operativo Unioncamere per il deposito dei bilanci 2026 conferma la stessa lettura. Sabato e domenica sono trattati, ai fini del computo della scadenza operativa, come giorni festivi. Il deposito inviato il lunedì successivo non è tardivo.

Questo passaggio è decisivo. Non si tratta di una tolleranza della Camera di Commercio né di una proroga. È una regola di computo del termine, con piena equivalenza giuridica rispetto al rispetto della scadenza originaria.

IL CALENDARIO 2026 PER I BILANCI 2025

Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, il bilancio 2025 segue il calendario ordinario del 2026. L'assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi entro il 30 aprile 2026. Lo statuto può prevedere il maggior termine di 180 giorni, ma solo al ricorrere delle condizioni di legge (v. oltre).

PASSAGGIO	TERMINE ORDINARIO (120 GG)	TERMINE LUNGO (180 GG)	NOTA OPERATIVA
Approvazione del bilancio	30 aprile 2026	29 giugno 2026	Il termine lungo richiede previsione statutaria e causa giustificativa (art. 2364 c.c.)
Termine naturale per il deposito	30 maggio 2026	29 luglio 2026	30 giorni dal giorno successivo all'approvazione
Scadenza effettiva di deposito	1° giugno 2026 (lunedì)	29 luglio 2026 (mercoledì)	Il 30 maggio cade di sabato: slitta al lunedì ex art. 3 D.P.R. n. 558/1999. Il 29 luglio è mercoledì: nessuno slittamento
Primo giorno di ritardo sanzionabile	2 giugno 2026	30 luglio 2026	Il ritardo decorre dal giorno successivo alla scadenza effettiva

TERMINE NATURALE E SCADENZA EFFETTIVA: UNA DISTINZIONE NON SOLO LESSICALE

La distinzione non è solo lessicale. Il **termine naturale** è il giorno che risulta dal calcolo dei 30 giorni successivi all'approvazione. La **scadenza effettiva** è il giorno entro cui la pratica può essere validamente trasmessa, dopo avere applicato la regola sul sabato e sui festivi.

Si consideri una S.r.l. che approva il bilancio il 30 aprile 2026. Il conteggio dei 30 giorni inizia dal 1° maggio 2026 e porta al 30 maggio 2026. Siccome quel giorno è sabato, l'invio effettuato lunedì 1° giugno resta tempestivo. Se invece la stessa società approva il bilancio il 29 giugno 2026 (termine lungo), i 30 giorni portano al 29 luglio 2026, che cade di mercoledì: nessuno slittamento è applicabile.

Piccola differenza di calendario. Effetto pratico considerevole.

ATTENZIONE A COSA SLITTA DAVVERO

Il rinvio al primo giorno lavorativo successivo riguarda esclusivamente il **deposito al Registro delle Imprese**. Non autorizza a spostare liberamente l'approvazione del bilancio, né incide sui termini di convocazione dell'assemblea.

Questo è il punto che più spesso genera confusione negli uffici amministrativi. Se l'assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quel calendario va rispettato secondo le regole proprie del diritto societario. Lo slittamento disciplinato dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 558/1999 opera soltanto sulla presentazione di domande, denunce e depositi al Registro delle Imprese.

Tradotto in termini pratici: il sabato può salvare l'invio camerale. Non sana un iter societario gestito male a monte.

LE SANZIONI PER DEPOSITO TARDIVO

L'omesso o tardivo deposito del bilancio ricade nell'art. 2630 c.c. La norma prevede, per chi omette nei termini denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 103 a € 1.032**. Per il deposito dei bilanci la sanzione è aumentata di un terzo: la forbice normativa diventa da **€ 137,33 a € 1.376**.



Se il deposito avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza, la sanzione si riduce a un terzo (art. 2630, terzo comma, c.c.). Nella gestione camerale rileva anche il pagamento in misura ridotta ai sensi della L. n. 689/1981: molte Camere di Commercio – tra cui quelle campane – indicano l'importo in oblazione in **€ 91,56** per ritardi contenuti entro 30 giorni e in **€ 274,66** per ritardi superiori. È buona prassi verificare sempre le indicazioni specifiche della Camera territorialmente competente, in quanto gli importi possono presentare variazioni.

IPOTESI	SANZIONE NORMATIVA (ART. 2630 C.C.)	IMPORTO IN MISURA RIDOTTA (PRASSI)	SOGGETTO INCISO
Deposito tardivo entro 30 giorni dalla scadenza effettiva	da € 45,78 a € 458,67 (1/3)	€ 91,56	Ciascun amministratore obbligato
Deposito tardivo oltre 30 giorni dalla scadenza effettiva	da € 137,33 a € 1.376	€ 274,66	Ciascun amministratore obbligato

NOTA OPERATIVA & ATTENZIONE

Importante. La Camera di Commercio di Napoli e altre Camere campane precisano che la sanzione viene notificata a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda e alla società in quanto **responsabile in solido** (art. 6, L. n. 689/1981). Le cifre vanno sempre verificate sull'avviso della Camera territorialmente competente.

IL PROBLEMA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'obbligo di deposito grava sugli amministratori. Se la società ha un amministratore unico, il problema resta circoscritto. Se invece opera un consiglio di amministrazione, l'effetto economico si moltiplica: la violazione viene imputata ai singoli amministratori in carica al momento della scadenza, ciascuno per il proprio addebito.

Non è raro vedere società che considerano la sanzione come un costo amministrativo marginale. È una lettura troppo comoda. Tre amministratori possono trasformare una sanzione apparentemente contenuta in un costo complessivo tutt'altro che trascurabile. Poi, nella prassi, può accadere che la società decida di farsene carico attraverso un rimborso spese o un indennizzo interno. Ma questo non cambia la natura dell'illecito, né elimina la responsabilità personale degli amministratori.

UN ESEMPIO OPERATIVO

Scenario A – deposito tempestivo. Una S.r.l. approva il bilancio il 30 aprile 2026. Lo studio prepara la pratica il 29 maggio, ma decide di inviarla il 1° giugno perché il 30 maggio è sabato e il 31 maggio è domenica. La pratica è tempestiva. Non occorre anticipare necessariamente l'invio al venerdì 29 maggio, anche se – prudenzialmente – può essere consigliabile farlo quando ci sono allegati da controllare, firme digitali da acquisire o possibili anomalie nel file XBRL.

Scenario B – deposito tardivo. La stessa società invia la pratica il 2 giugno 2026. Il deposito è tardivo. Il ritardo decorre dal giorno successivo alla scadenza effettiva (1° giugno 2026), non dal sabato del termine naturale. Se il deposito avviene entro il 1° luglio 2026 (30 giorni dal 2 giugno), si ricade nel ritardo “breve” con sanzione ridotta. Dal 2 luglio 2026 in poi, scatta la sanzione piena.

I CONTROLLI DA FARE PRIMA DELL'INVIO

Il deposito del bilancio non si esaurisce nel conteggio della data. Spesso gli errori nascono prima, nella costruzione della pratica. Occorre verificare:

- ♦ la coerenza tra verbale di approvazione e data indicata nella modulistica (è quella data che aziona il termine dei 30 giorni);
- ♦ la correttezza del formato XBRL e il superamento dei controlli di validazione;
- ♦ le firme digitali di tutti i soggetti obbligati (amministratore delegato o presidente del c.d.a., sindaci ove presenti);
- ♦ le dichiarazioni di conformità del documento informatico;



- ♦ la completezza degli allegati (relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale o del revisore, se dovute);
- ♦ per le società azionarie, l'eventuale deposito o aggiornamento dell'elenco soci tramite modulo S.

Un controllo apparentemente banale ma spesso trascurato riguarda la data del verbale. Se viene indicata in modo errato – anche per un refuso – il calcolo della scadenza risulta falsato, con possibile contestazione in sede di verifica camerale.

IL TERMINE LUNGO A 180 GIORNI NON È AUTOMATICO

Il rinvio dell'approvazione a 180 giorni merita una riflessione autonoma. L'art. 2364, secondo comma, c.c. – richiamato per le S.r.l. dall'art. 2478-bis c.c. – consente il maggior termine **solo se** lo statuto lo prevede espressamente e **solo al ricorrere** di una delle condizioni indicate dalla legge:

- ♦ la società è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
- ♦ ricorrono **particolari esigenze** relative alla struttura e all'oggetto della società (strutture amministrative articolate, sedi operative diffuse, operazioni straordinarie in corso, necessità tecniche di consolidamento dei dati).

La motivazione deve essere indicata nella **relazione sulla gestione** (o, in mancanza, nel verbale di assemblea), come precisato dalla prassi notarile e dalla dottrina maggioritaria. Non è sufficiente invocare generiche difficoltà organizzative o ritardi nella raccolta dei dati contabili.

Se il rinvio viene utilizzato ogni anno senza una reale motivazione verificabile, il punto diventa delicato anche nei rapporti interni tra soci e amministratori, potendo configurare una gestione dell'adempimento non conforme all'art. 2364 c.c.

IL PUNTO OPERATIVO DA PORTARE IN STUDIO

Per i bilanci 2025 approvati il 30 aprile 2026, il deposito al Registro delle Imprese effettuato lunedì **1° giugno 2026** deve considerarsi pienamente tempestivo. Il sabato e la domenica, ai fini di questo adempimento camerale, fanno slittare la presentazione al primo giorno lavorativo successivo per espressa previsione del D.P.R. n. 558/1999.

La prudenza suggerisce tuttavia di non adottare l'ultimo giorno come metodo di lavoro. Se una firma digitale non funziona, se il file XBRL non supera i controlli della piattaforma camerale, o se emergono anomalie nell'atto deliberativo, la regola sul sabato sposta il problema di qualche ora – non lo elimina. Una pratica inviata con un giorno di anticipo lascia margine di intervento. Una pratica inviata all'ultimo minuto del lunedì, no.

INFOGRAFICA:



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (29/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO